



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 474 del 01 SET. 2023

**OGGETTO:** Rinnovo della convenzione attiva con "Casa di Cura La Madonnina" per l'effettuazione di attività di ricovero e per l'erogazione di prestazioni medico specialistiche ambulatoriali in regime di libera professione intramuraria.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 01 SET. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui introito rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Direttore a.i. UOC Affari Generali e Legali  
Dott. Luigi Ortaglio

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri /introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto economico dei Bilanci degli anni 2023-2024, per introiti complessivi di € 440.000,00, così suddivisi:  
**anno 2023:** € 160.000,00 per il periodo 05/09/2023 – 31/12/2023, di cui € 120.000,00 per attività di ricovero ed € 40.000,00 per attività ambulatoriali, al conto economico n. 41001000037 "ALPA consulenze da privati";  
**anno 2024:** € 280.000,00 per il periodo 01/01/2024 – 31/08/2024, di cui € 210.000,00 per attività di ricovero ed € 70.000,00 per attività ambulatoriali, al conto economico n. 41001000037 "ALPA consulenze da privati";
- al Conto economico dei Bilanci degli anni 2023-2024, per oneri complessivi di € 418.000,00 così suddivisi:  
**anno 2023:**
  - € 125.885,46 al conto n. C51004000001 "compensi ALPA medica";
  - € 5.744,52 al n. C53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo";
  - € 574,45 al conto n. C53701000047 "accantonamento al Fondo PTA";
  - € 574,45 al conto n. C51004000005 "compensi ALPA non medica";
  - € 6.294,27 al conto n. C53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi";
  - € 11.286,21 al conto n. C55500100018 "IRAP Libera Professione";
  - € 1.640,64 al conto n. C51004000048 "oneri su LI.BE";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 474 del 01 SET. 2023

**anno 2024:**

- € 220.299,56 al conto n. C51004000001 "compensi ALPA medica";
- € 10.052,91 al n. C53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo";
- € 1.005,29 al conto n. C53701000047 "accantonamento al Fondo PTA";
- € 1.005,29 al conto n. C51004000005 "compensi ALPA non medica";
- € 11.014,98 al conto n. C53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi";
- € 19.750,86 al conto n. C55500100018 "IRAP Libera Professione";
- € 2.871,11 al conto n. C51004000048 "oneri su LI.BE";

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 474 del 01 SET. 2023

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

### Premesso che:

- con deliberazione n. 430 del 01/09/2022, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha approvato la stipula di una convenzione attiva con "Casa di Cura La Madonnina", struttura sanitaria privata autorizzata ai sensi della L. R. 23/2015 e s.m.i., avente validità a decorrere dal 05/09/2022 e scadenza al 04/09/2023, per l'effettuazione di attività di ricovero e per l'erogazione di prestazioni medico specialistiche ambulatoriali da parte di personale a rapporto esclusivo dell'ASST Gaetano Pini-CTO, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, in regime di libera professione intramuraria;
- tale convenzione ha carattere sperimentale, con possibilità di eventuale proroga o rinnovo alla scadenza, previo accordo scritto tra le parti, a seguito di valutazione sull'esito del periodo sperimentale;

**Considerato** che la proroga o il rinnovo della convenzione potrà avvenire solo a seguito di valutazione dei risultati raggiunti in termini di obiettivi prioritari, nonché solo a seguito di nuova manifestazione di interesse;

**Vista** la relazione, in atti, del Direttore della UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione di rendicontazione, mediante report analitici, delle attività svolte presso la struttura convenzionata, con riferimento al periodo 01/09/2022 – 30/06/2023, attestanti il raggiungimento degli obiettivi istituzionali sottotesi alla stipula della convenzione, sia con riferimento all'attività di ricovero che all'attività ambulatoriale per tutte le UU.OO.CC. coinvolte, nonché il rispetto dei limiti massimi di attività libero professionale effettuabile nell'ambito del rapporto convenzionale di che trattasi;

**Atteso** che, in data 06/07/2023, la struttura sanitaria privata "Casa di Cura La Madonnina" ha richiesto, con nota depositata in atti, il rinnovo della convenzione, alle medesime condizioni contrattuali in atto;

**Vista** la programmazione delle attività da rendersi in regime SSN, elaborata dalla UOC Direzione Medica di Presidio, conservata in atti, per il periodo di validità della stipulanda convenzione, che pianifica l'incremento della capacità produttiva dell'ASST;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 474 del 01 SET. 2023

**Visti:**

- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il cui articolo 1, comma 1 bis prevede che le pubbliche amministrazioni possano, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agire secondo le norme di diritto privato;
- il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre n.421", in particolare l'art. 15 quinquies, comma 2, lettera c) che consente ai Dirigenti Sanitari a rapporto esclusivo, di svolgere, al di fuori dell'impegno di servizio, anche attività libero professionale in regime individuale o di équipe;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", osservano che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari, i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/03/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale", in particolare:
  - L'art. 5, comma 3, con il quale viene stabilito che "la quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura";
  - L'art. 8, comma 2, che precisa che "l'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
- il CCNL 19/12/2019 dell'Area della Sanità – triennio 2016-2018, Titolo VIII, in particolare:
  - l'art. 114, comma II, che stabilisce che "L'Azienda o Ente deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e dalle direttive regionali per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria";
  - l'art. 115, comma 1, lett. c), che prevede la possibilità per i Dirigenti Sanitari, al di fuori dell'impegno di servizio, di partecipare ai proventi dell'attività richiesta a pagamento da singoli utenti in Struttura di altra Azienda del SSN o di altra Struttura Sanitaria non Accreditata, previa convenzione con le stesse;
- le ultime "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL", approvate con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020, nella parte in cui, al paragrafo 4.3 disciplinano la forma e la tipologia di attività libero professionale intramuraria di cui all'art. 115, comma 1, lett. c) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità;

**Richiamati:**

- la deliberazione n. 553 del 24/11/2022 con la quale l'ASST Gaetano Pini-CTO ha approvato il "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria", che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nella forma di cui all'art. 115 comma 1 lett. c) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità;
- l'art. 39 del sopracitato regolamento che recita:
  - comma 3: "Verificato l'interesse aziendale della richiesta, comunque in subordine all'espletamento prioritario dell'attività istituzionale da parte dei Dirigenti Medici interessati, la

*h*





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 474 del 01 SET. 2023

convenzione viene predisposta dagli uffici competenti tenuto conto di quanto sopra e nel rispetto dei principi del presente Regolamento”;

- comma 4: “Le attività in convenzione possono essere svolte, fuori dall’orario di servizio, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale *che eroga le prestazioni.*”;

**Acquisito** il parere favorevole al rinnovo della convenzione da parte del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio e del Direttore Sanitario;

**Dato atto** che, con nota mail del 07/08/2023 i competenti uffici dell’ASST Gaetano Pini-CTO hanno indetto apposita manifestazione di interesse, con scadenza al 04/09/2023, notificata a tutti i dirigenti medici a rapporto esclusivo dell’ASST medesima, al fine dell’acquisizione delle disponibilità da parte degli stessi all’effettuazione delle attività oggetto della convenzione;

**Visto** il testo di convenzione, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente validità a decorrere dal 05/09/2023 e scadenza al 31/08/2024 che, tra l’altro, prevede:

- per l’ASST Gaetano Pini-CTO:

- l’espletamento di attività di ricovero e l’erogazione di prestazioni medico specialistiche ambulatoriali, in regime di libera professione, da parte del personale medico a rapporto esclusivo, al di fuori dell’orario di servizio, ed in presenza di almeno una delle condizioni di cui all’art. 1 “Oggetto” della convenzione, ivi integralmente richiamati, *per relationem*;
- le singole autorizzazioni rilasciate secondo le modalità operative definite nel testo di convenzione, saranno soggette a rivalutazioni qualora l’ASST Gaetano Pini-CTO rilevi la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
  - il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento di produzione istituzionale, secondo quanto definito nelle premesse del testo di convenzione;
  - il decremento della stessa produzione istituzionale;
  - il superamento dei tempi di attesa definiti a livello regionale per le discipline di riferimento;
- la garanzia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi specialisti in favore dei propri dipendenti nell’ambito dell’attività oggetto della convenzione;

- per “Casa di Cura La Madonnina”:

- il versamento di un corrispettivo in favore dell’ASST Gaetano Pini-CTO, a fronte delle prestazioni effettuate, secondo i termini e le modalità definite all’art. 2 “Rendicontazione, fatturazione e modalità di pagamento”;
- la predisposizione di una rendicontazione periodica attestante, tra l’altro, la quantità, la tipologia delle prestazioni erogate e la rilevazione degli accessi da parte dei dirigenti medici aderenti alla convenzione;
- il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la garanzia di copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione e all’utilizzo dei propri spazi;

**Considerato** che la UOC Gestione operativa - Next Generation EU provvederà al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività effettuate in regime SSN sulla base della soprarichiamata programmazione;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 474 del 01 SET. 2023

**Dato atto** che, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, l'introito e il costo complessivo stimati derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 440.000,00 ed € 418.000,00, sono annotati ai Conti di Bilancio, per l'anno di competenza, indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che, in continuità di svolgimento delle attività oggetto della convenzione, nonché in considerazione del raggiungimento degli obiettivi preposti e del rispetto dei limiti massimi di attività consentiti nell'ambito della medesima, la determinazione dei compensi spettante ai singoli interessati, d'intesa con i medesimi all'uopo rappresentati negli incontri di Direzione, ai sensi dell'art. 116, comma 2, lett. h) CCNL Area Sanità 2016-2018 del 19/12/2019, è definita nell'allegato n. 2 alla succitata deliberazione n. 430 del 01/09/2022;

**Ritenuto** per quanto precede:

- di approvare il rinnovo della convenzione attiva con la struttura privata "Casa di Cura La Madonnina", per il periodo dal 05/09/2023 al 31/08/2024, per l'effettuazione di attività di ricovero e per l'erogazione di prestazioni medico specialistiche ambulatoriali da parte di personale a rapporto esclusivo dell'ASST Gaetano Pini-CTO, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, in regime di libera professione intramuraria;
- di dare mandato alla UOC Direzione Medica di Presidio, alla UOS Controllo di Gestione e alla UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione, per le parti di rispettiva competenza, di svolgere il monitoraggio e le verifiche relative all'attuazione della convenzione con cadenza mensile, con particolare riferimento all'implementazione delle prestazioni in regime istituzionale;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione della copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il rinnovo della convenzione attiva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con "Casa di Cura La Madonnina", struttura sanitaria privata autorizzata ai sensi della L. R. 23/2015 e s.m.i., avente validità a decorrere dal 05/09/2023 e scadenza al 31/08/2024, per l'effettuazione di attività di ricovero e per l'erogazione di prestazioni medico specialistiche ambulatoriali da parte di personale a rapporto esclusivo dell'ASST Gaetano Pini-CTO, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, in regime di libera professione intramuraria;
2. di dare mandato alla UOC Direzione Medica di Presidio, alla UOS Controllo di Gestione e alla UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione, per le parti di rispettiva

h





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 474 del 01 SET. 2023

competenza, di svolgere il monitoraggio e le verifiche relative all'attuazione della convenzione con cadenza mensile, con particolare riferimento all'implementazione delle prestazioni in regime istituzionale;

3. di dare atto che l'introito e il costo complessivo stimati derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 440.000,00 ed € 418.000,00, sono annotati ai Conti di Bilancio, per l'anno di competenza, indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che, in continuità di svolgimento delle attività oggetto della convenzione, nonché in considerazione del raggiungimento degli obiettivi preposti e del rispetto dei limiti massimi di attività consentiti nell'ambito della medesima, la determinazione dei compensi spettante ai singoli interessati, d'intesa con i medesimi all'uopo rappresentati negli incontri di Direzione, ai sensi dell'art. 116, comma 2, lett. h) CCNL Area Sanità 2016-2018 del 19/12/2019, è definita nell'allegato n. 2 alla succitata deliberazione n. 430 del 01/09/2022;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott. Luigi Ortaglio

Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

ATTI 2023-1.1.3/2.9





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 474 del 01 SET. 2023

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 01 SET. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefano Rizpadi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto



CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI RICOVERO E PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO SPECIALISTICHE AMBULATORIALI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE.

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Gaetano Pini - CTO, con sede in Milano - P.zza Cardinal Ferrari, 1 C.F. e Partita I.V.A. n. 09320530968, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, di seguito denominato ASST G. Pini -CTO

E

la Casa di Cura La Madonnina struttura sanitaria privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, con sede in Via Quadronno n. 29-31 — Milano — C.F. e Partita I.V.A. n. 00866980154 nella persona dell'Amministratore Delegato Dott. Renato Cerioli, di seguito denominata Casa di Cura

**PREMESSO:**

- che è interesse prioritario dell'ASST G. Pini –CTO potenziare l'offerta sanitaria di prestazioni in regime di S.S.N., allo scopo di perseguire i propri obiettivi istituzionali, anche attraverso:
  - una rimodulazione degli spazi interni aziendali, ambulatoriali, operatori e di degenza, attualmente destinati all'erogazione di prestazioni a pagamento;
  - una conseguente riallocazione, presso altre strutture sanitarie, delle attività, sia ambulatoriali che di ricovero, erogate in regime libero professionale, nel rispetto dei limiti di accessibilità agli spazi dedicati alle attività ALPI, nella misura stabilita dall'art. 5 comma 3 del DPCM 27 marzo 2000;
  - un corrispondente incremento delle attività erogate in regime SSN in rapporto agli spazi resi disponibili a seguito del processo di riallocazione di cui sopra;
- che la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano agire secondo le norme di diritto privato allorquando adottano atti di natura non autoritativa, anche sotto forma di atto convenzionale con soggetti pubblici o privati;
- che l'art. 15 quinquies, comma 2, lettera C) del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre n.421" che consente ai Dirigenti Sanitari a rapporto esclusivo, di svolgere, al di fuori dell'impegno di servizio, anche attività libero professionale secondo la seguente tipologia:
  - in regime individuale o di équipe, con possibilità per i medesimi Dirigenti, sempre al di fuori dell'impegno di servizio, di partecipare ai proventi dell'attività richiesta a pagamento da singoli utenti in Struttura di altra Azienda del SSN o di altra Struttura Sanitaria non Accreditata, previa convenzione con le stesse. Detta tipologia è individuata



nell'art. 115, comma 1, lett. c) del CCNL 19 dicembre 2019 dell'Area della Sanità – triennio 2016-2018;

- che l'art. 8 “Attività aziendale a pagamento” del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale” che al comma 2 prevede che “l'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni”;
- che L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria” che annovera – tra le fonti di finanziamento del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - all'art. 27 comma 2 lettera e), il “finanziamento da entrate proprie aziendali,” costituito - tra l'altro - dalle “...entrate spettanti per le attività libero professionali intra-murarie” (punto 2), rappresentate dalla quota parte di tali proventi spettante all'Azienda;
- che la D.G.R. Lombardia n. XI/3540 del 7 settembre 2020 “Approvazione delle linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei Dirigenti Medici e della Dirigenza Sanitari dipendenti del SSL”, nella parte in cui, all'art.4.3 disciplina la partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento dai singoli utenti, ai sensi nell'art. 115, comma 1, lett. c) del CCNL 19 dicembre 2019 dell'Area della Sanità, svolta individualmente o in équipe in Struttura di altra Azienda del SSN o di altra Struttura Sanitaria non Accreditata, previa convenzione con le stesse;
- che il CCNL 19 dicembre 2019 dell'Area della Sanità Titolo VIII all'Art. 114, comma II prevede che “l'Azienda o Ente deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e dalle direttive regionali per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria” ed all'Art 115 I comma lett. C prevede che “l'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse”;
- che la Casa di Cura è una struttura sanitaria privata non accreditata interessata a stipulare la convenzione in oggetto sia per acquisire prestazioni medico specialistiche da parte dei professionisti dell'ASST G. Pini - CTO, in favore di pazienti che chiedono prestazioni extra SSL, avvalendosi anche dell'attività libero professionale intramuraria di professionisti dipendenti dell'ASST G. Pini - CTO;
- che l'ASST G. Pini-CTO intende garantire ai professionisti dipendenti l'esercizio dell'attività libero professionale in regime di ricovero e di solvenza totale per il cittadino, nel rispetto delle vigenti normative, per garantire agli stessi, spazi sostitutivi idonei all'esercizio dell'attività libero professionale rimodulati in ragione del potenziamento dell'attività in SSN;



- che in allegato alla presente convenzione sono indicate le specialità dei professionisti dell'ASST disponibili ad effettuare attività ambulatoriale e di ricovero in libera professione presso la Casa di Cura, con l'indicazione delle principali tipologie di prestazioni eseguibili e i relativi onorari richiesti. Eventuali variazioni di onorario possono essere concordate tra le parti tramite accordo scritto e controfirmato.
- che è comune interesse delle parti sviluppare, tramite uno specifico accordo, forme di reciproca collaborazione dirette ad ampliare l'offerta sanitaria, l'efficienza e qualità dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

*1.1 - Attività di ricovero in regime di libera professione*

l'ASST G. Pini - CTO consentirà lo svolgimento di attività in regime di ricovero, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ vi sia documentata evidenza che la richiesta esplicita del cittadino richiedente la prestazione non sia compatibile con le date proponibili dall'organizzazione interna dell'ASST G. Pini - CTO in relazione alla programmazione interna aziendale dell'attività libero professionale e all'indice di priorità della patologia di che trattasi;
- ✓ vi sia esplicita evidenza che il cittadino richiede un livello di comfort alberghiero non disponibile all'interno dell'ASST G. Pini - CTO;
- ✓ il cittadino richiedente dispone di una polizza assicurativa con copertura diretta dei costi con Ente Assicurativo ancora non convenzionato con l'ASST G. Pini - CTO;
- ✓ vi sia l'attestazione dell'UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione della ASST che la prestazione richiesta rientri nell'ambito del volume massimo aziendale autorizzabile del 20% delle prestazioni di ricovero LP effettuate nell'anno 2021 all'interno dell'ASST stessa;

La Casa di Cura, soggetto ospitante, si impegna a fornire, in favore di pazienti che abbiano espressamente fatto richiesta di ricovero in regime di solvenza con scelta del medico di fiducia, gli spazi, il personale, il materiale e i servizi, come di seguito indicato:

*Spazi:*

camere singole di degenza, da destinare all'attività libero professionale in regime di ricovero. La dotazione standard delle camere singole comprende: letto e divano o poltrona letto aggiunto, bagno privato in ogni camera, televisore a colori con canali internazionali, Wi-Fi gratuito, telefono, menù diversificato (compatibilmente con le indicazioni fornite dai Sanitari per il paziente), aria condizionata;



- sale per interventi operatori, con relativa strumentazione rispondente ai requisiti qualitativi di quella in uso presso l'ASST G. Pini-CTO, e relativi letti di degenza adeguati in base alla tipologia e dimensione della casistica;
- spazi ambulatoriali per le prestazioni di pre-ricovero e post-ricovero;

Personale:

da assegnare in numero adeguato secondo gli standard stabiliti da Regione Lombardia e dotato di specifiche competenze segnalate dal professionista, a supporto delle varie attività ed in particolare:

- personale infermieristico e personale di supporto per le attività ambulatoriali di pre-ricovero e post-ricovero;
- personale medico per l'effettuazione della diagnostica e per i turni di guardia;
- personale tecnico di diagnostica e di sala operatoria;
- personale infermieristico della sala operatoria, della degenza e del reparto ambulatoriale;
- personale ausiliario e di supporto per le sale operatorie, per la degenza e per i poliambulatori;

Materiale:

- materiale di consumo sanitario nella fase ambulatoriale di pre e post ricovero;
- materiale di consumo sanitario, farmacologico e quanto comunque necessario alla gestione del paziente, nella fase di ricovero medico o chirurgico e post-chirurgico, compreso il materiale protesico ove necessario, prescelto dal professionista;

Servizi:

- servizio alberghiero al paziente;
- servizio amministrativo, comprensivo delle procedure di accettazione e dimissione, della tenuta dei dati statistici e della tenuta ed archiviazione delle cartelle cliniche.

1.1.A - Modalità operative

La sorveglianza sanitaria e la competenza igienico-organizzativa sono svolte dalla Direzione Sanitaria della Casa di Cura per il personale della Casa di Cura stessa.

La stessa, inoltre, si fa carico della competenza igienico-organizzativa del personale dell'ASST G. Pini - CTO, al momento dell'effettuazione, da parte dello stesso, di prestazioni specialistiche e attività chirurgiche presso la Casa di Cura.

I pazienti accederanno direttamente alla Casa di Cura.

La prenotazione dei ricoveri rientranti nell'oggetto della presente convenzione avverrà presso Casa di Cura, con le modalità previste dall'Amministrazione della stessa. Al momento della prenotazione la Casa di Cura consegnerà al paziente il preventivo di spesa per le prestazioni richieste, nel quale dovrà risultare evidenziato l'onorario del medico che effettuerà l'intervento e il tipo di comfort alberghiero richiesto dal paziente.

Per i pazienti solventi o con convenzione assicurativa indiretta, al fine dell'acquisizione delle informazioni necessarie alla formulazione del preventivo, la Casa di Cura trasmetterà apposita nota



all'UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione (indirizzo mail [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it)), contenente le seguenti informazioni:

- Generalità del paziente;
- Certificato redatto dal medico prescelto con indicazione della diagnosi e della tipologia di intervento;
- Data proposta per il ricovero;
- Eventuale necessità di avvalersi di équipe chirurgica formata da personale dell'ASST.

Recepite le informazioni di cui sopra, l'UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione dell'ASST verifica preventivamente che le disponibilità del professionista interessato, nonché dell'eventuale équipe chirurgica, siano compatibili con le esigenze di servizio istituzionale. Verificata la disponibilità dei professionisti dell'ASST, l'UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione acquisisce le tariffe richieste dai propri professionisti per l'effettuazione della specifica prestazione e ne dà comunicazione alla Casa di Cura per la formulazione del preventivo, redatto secondo criteri di massima trasparenza verso il paziente.

I Dirigenti medici afferenti alle Unità Operative dell'ASST Gaetano Pini - CTO effettueranno le prestazioni medico specialistiche al di fuori dell'orario di servizio.

### 1.2 Attività ambulatoriale in regime di libera professione

L'ASST G. Pini - CTO consentirà lo svolgimento di attività in regime ambulatoriale, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ i volumi di attività ALPI eseguiti dall'UOC a cui appartiene il professionista, devono essere inferiori ai volumi di attività istituzionali ed esplicitamente definiti negli atti di programmazione aziendale (budget) dell'ASST. La verifica avviene su base quadrimestrale;
- ✓ i volumi di attività SSN eseguiti dall'UOC a cui appartiene il professionista, ed esplicitamente definiti negli atti di programmazione aziendale di cui al budget annuale dell'ASST G. Pini - CTO, devono essere maggiori dei volumi di attività ALPI. La verifica avviene su base quadrimestrale.

#### 1.2.A - Modalità operative per l'erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale

Il personale dell'ASST G. Pini - CTO è autorizzato ad effettuare attività ambulatoriale (consulenze) per le prestazioni specialistiche indicate in allegato.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate a richiesta della Casa di Cura indirizzata all'UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione dell'ASST (indirizzo mail: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it)), che verificherà preventivamente che la disponibilità del professionista prescelto sia compatibile con le esigenze di servizio.

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga in alcun modo ostacolata l'attività istituzionale, secondo i criteri meglio specificati nella premessa.

Le prenotazioni verranno effettuate tramite il Centro Unico di Prenotazioni della Casa di Cura, in alternativa utilizzando il canale digitale delle prenotazioni.

#### Art. 1.3 – Monitoraggio delle attività

Per entrambe le tipologie di attività ALPI di cui sopra, le singole autorizzazioni rilasciate secondo le modalità operative di cui ai precedenti punti n. 1.1.A e 1.2.A, saranno soggette a rivalutazioni qualora l'Azienda rilevi la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento di produzione istituzionale di cui in premessa;
- il decremento della stessa produzione istituzionale;
- il superamento dei tempi di attesa definiti a livello regionale per le discipline di riferimento.

Le condizioni di cui al presente saranno puntualmente monitorate dall'UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione dell'ASST G. Pini-CTO, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi.

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra la Casa di Cura e il professionista dell'ASST che effettua le prestazioni ed eventuali tariffe inferiori concordate con l'Assicurazione devono essere tutte indicate nell'allegato.

### **Art. 2 – Rendicontazione, fatturazione e modalità di pagamento**

#### Art. 2.1 - Rendicontazione, fatturazione e modalità di pagamento delle prestazioni erogate in regime di ricovero

La Casa di Cura, entro n. 3 giorni dalla data di dimissione del paziente, trasmette idonea documentazione all'UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del paziente interessato, nominativo/i del/i dirigente/i medico/i che hanno effettuato la prestazione, tipologia di intervento effettuato, accessi dei professionisti dell'ASST indicante giornate e fasce orarie presso le strutture della Casa di Cura.

La Casa di Cura provvederà ad emettere a carico del paziente, o di suo Ente assicurativo, regolare fattura onnicomprensiva delle prestazioni erogate in favore del paziente.

L'ASST G. Pini - CTO emetterà fattura alla Casa di Cura per le prestazioni effettuate dai propri professionisti indicando specificatamente le generalità del paziente che ha usufruito della prestazione resa dai professionisti della ASST.

La Casa di Cura garantisce il saldo della somma dovuta entro 30 giorni (DFFM) per i pazienti solventi ed entro 30 giorni (DFFM) dal ricevimento del pagamento a cura dell'Ente assicurativo e comunque entro 120 giorni.

Art. 2.2 - Rendicontazione, fatturazione e modalità di pagamento delle prestazioni erogate in regime ambulatoriale



Nella tabella allegata, che è parte integrante della presente convenzione, sono riportate le tipologie di prestazioni offerte dalla ASST G. Pini/CTO alla Casa di Cura e le relative tariffe. Eventuali modifiche/integrazioni alle prestazioni offerte e alle relative tariffe potranno essere apportate anche in corso di validità del presente accordo, tramite accettazione espressa di ambo le parti da recapitarsi a mezzo PEC istituzionale.

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra la Casa di Cura e il professionista dell'ASST che effettua le prestazioni ed eventuali tariffe inferiori concordate con l'Assicurazione devono essere tutte indicate nell'allegato.

La Casa di Cura invierà all'UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione, con cadenza mensile, il prospetto relativo alle prestazioni effettuate dai professionisti. Tale prospetto deve riportare:

- nominativo del Dirigente Medico;
- data e ora in cui le prestazioni sono state effettuate;
- numero e tipologia delle prestazioni effettuate;
- accessi dei professionisti dell'ASST indicante giornate e fasce orarie presso le strutture della Casa di Cura;
- importo da corrispondere all'ASST, come da tariffario allegato.

L'ASST G. Pini - CTO, dopo aver effettuato i controlli in merito all'attività segnalata dalla Casa di Cura, provvederà ad emettere fattura nei confronti della Casa di Cura, la quale garantisce il saldo della somma dovuta entro 30 giorni (DFFM) per i pazienti solventi ed entro 30 (DFFM) giorni dal ricevimento del pagamento a cura dell'Ente assicurativo e comunque entro 120 giorni.

La Casa di Cura, nell'ambito della presente convenzione si impegna a rispettare gli onorari di cui al tariffario proposto dall'ASST G. Pini - CTO e non applicare all'utenza importi inferiori.

### **Art. 3- Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 5 settembre 2023 e scadenza al 31 agosto 2024, con possibilità di eventuale proroga o rinnovo alla scadenza, previo accordo scritto tra le parti, a seguito di valutazione sull'esito delle attività svolte.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo scritto fra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC istituzionale, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili.

Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo della presente convenzione.

Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal contratto, qualora l'ASST G. Pini - CTO non ottemperi a quanto previsto dal "Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico" della Casa di Cura e qualora, viceversa, la Casa di Cura non ottemperi alle disposizioni di cui al vigente Piano di Prevenzione della Corruzione.

#### **Art. 4 - Copertura assicurativa**

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

La Casa di Cura garantisce, a sue spese, la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa alle proprie strutture, agli spazi, al personale dipendente e alla strumentazione che mette a disposizione per l'attività del sanitario.

#### **Art. 5 – Tutela della salute del lavoratore**

La Casa di Cura assicura l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini - CTO. Gli aspetti di formazione sui rischi specifici sono a carico di ASST come Datore di Lavoro. L'ASST garantisce che i propri lavoratori sono regolarmente sottoposti a sorveglianza sanitaria e che non sussistono limitazioni e/o prescrizioni per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Inoltre ASST si impegna a prestare i Servizi in pieno accordo con i requisiti cogenti in materia di gestione e tutela ambientale.

#### **Art. 6 - Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e L. n. 190/2012 e Codice Etico**

Le Parti prendono rispettivamente atto, che Casa di Cura e l'ASST G. Pini - CTO hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti rispettivamente dal D.lgs. 8 giugno 2001 e dalla Legge anticorruzione n. 190/2012 (rispettivamente un "Modello Organizzativo" e un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza) ed un codice etico ed un codice etico comportamentale (ciascuno, un "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di Casa di Cura al link <https://lamadonnina.grupposandonato.it/> e sul sito internet dell'ASST al link <https://www.asst-pini-cto.it/altri-contenuti-prevenzione-corruzione> al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dalla suindicata specifica normativa e la applicazione delle relative sanzioni.

Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Contratto a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla suindicata specifica normativa - a prescindere dalla



effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso -, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi in essi contenuti. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui ai rispettivi Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 e dalla Legge anticorruzione n. 190/2012.

#### **Art. 7- Privacy**

La Casa di Cura e l'ASST G. Pini - CTO sono titolari autonomi dei dati e si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Qualora il trasferimento verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea dovesse rendersi necessario, ciascuna Parte garantisce che l'eventuale trattamento avverrà esclusivamente verso Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea o, in ogni caso, secondo una delle modalità consentite dalla Normativa Privacy Applicabile.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

#### **Art. 8 – Requisiti di accreditamento**

L'erogazione delle prestazioni specialistiche da parte dei professionisti dell'ASST G. Pini-CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso la Casa di Cura e non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITAMENTO presso la Regione Lombardia.

#### **Art. 9 – Divieto di concorrenza**

Le parti si impegnano, ai sensi dell'art.2598 c.c., a non porre in atto situazioni che implicino forme di reciproca concorrenza sleale, pena il recesso immediato della presente convenzione ed ogni eventuale conseguente azione risarcitoria nei confronti di controparte.

#### **Art. 10 – Clausola di salvaguardia**

Le parti si impegnano a non apportare modificazioni e/o integrazioni alla presente convenzione per tutto il periodo di validità della stessa, al fine di verificare gli effetti e monitorare l'andamento delle attività oggetto di convenzione, fermo restando il diritto di recesso di cui all'art. 3.

#### **Art. 11- Registrazione e spese**

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 131.

L'imposta di bollo inerente alla presente convenzione è da intendersi a carico della Casa di Cura La Madonnina.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si elegge il Foro esclusivo di Milano.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto.

ASST Gaetano Pini - CTO  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Paola Lattuada

Casa di Cura La Madonnina S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Renato Cerioli



Allegato n. 1 alla convenzione - Tariffe per attività ambulatoriale

PRESTAZIONE CONVENZIONATA	COMPENSO RICONOSCIUTO ALLA ASST PINI/CTO	
	TARIFFA DIRIGENTE MEDICO	TARIFFA DIRETTORE DI UOC
VISITA ANESTESIOLOGICA PER TERAPIA DEL DOLORE (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA ANESTESIOLOGICA PER TERAPIA DEL DOLORE (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA CARDIOLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA CARDIOLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA DIETOLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA DIETOLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA FISIATRICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA FISIATRICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA NEUROLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA NEUROLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00
VISITA PNEUMOLOGICA (CONTROLLO)(89.01.L)	120,00	180,00
VISITA PNEUMOLOGICA (PRIMA VISITA)(89.7B.9)	150,00	250,00
VISITA REUMATOLOGICA (CONTROLLO)	120,00	180,00
VISITA REUMATOLOGICA (PRIMA VISITA)	150,00	250,00